



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DEI DOMICILI DIGITALI INATTIVI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E DELLE SOCIETÀ DI PERSONE – NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE *ON LINE*

Il Conservatore del Registro delle Imprese

visti l'art. 2188 c.c., l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e il D.P.R. 7 dicembre 1985, n. 581;

visto l'articolo 16 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, commi 6 e 6-bis, così come modificato dall'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, che impone alle società di iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);

visto il comma 6-ter dello stesso art. 16 del D.L. n. 185/2008, così come modificato dall'art. 37 D.L. n. 76/2020, che dispone *“Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis”*;

atteso che la precedente Direttiva 13 luglio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia stabilisce che gli indirizzi PEC non attivi devono essere cancellati dal registro delle imprese;

preso atto che l'Ufficio Registro Imprese ha estratto, tramite il cruscotto PEC irregolari di Infocamere SCpA, gli elenchi delle società di capitali e delle società di persone aventi domicilio digitale “revocato” dal gestore per un totale di 633 posizioni, comprensivo delle posizioni per le quali si è rilevato, anche in seguito a segnalazione, un domicilio digitale inattivo;

verificato che le società indicate nell'Allegato A (società di capitali) e nell'Allegato B (società di persone) hanno il domicilio digitale revocato/non attivo e valutata conseguentemente la necessità di avviare il procedimento dell'iscrizione d'ufficio della cancellazione del relativo domicilio digitale “revocato”;

visto l'art. 8 della legge 241/1990 che consente, nel caso in cui l'elevato numero dei destinatari renda la comunicazione personale non attuabile o particolarmente gravosa e onerosa, la possibilità per l'amministrazione di provvedere a rendere noti i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;

vista la legge n. 69 del 18.06.2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione *on line* sul sito istituzionale delle amministrazioni procedenti, e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

considerato inoltre che il Giudice del Registro delle Imprese di Pavia con proprio decreto n. 1946 del 23.09.2021 ha disposto che l'ufficio del Registro delle imprese proceda alle notificazioni dei procedimenti concernenti la violazione dell'art. 37 del D.L. n. 76/2020, destinati contemporaneamente a un'ampia pluralità di soggetti e derivanti da un unico procedimento amministrativo, mediante la loro pubblicazione per almeno trenta giorni consecutivi sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Pavia nella sezione dedicata all'Albo *on line* di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009;

visto l'art. 37 comma 2 bis del D.L. n. 76/2020, che stabilisce *“dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”*;

verificato che gli elenchi allegati e parti integranti del presente provvedimento (rispettivamente Allegato A, costituito da n. 457 società di capitali, e Allegato B, costituito da n. 176 società di persone), riportano società con domicilio digitale “revocato” dal gestore o non attivo, per le quali è possibile avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione del domicilio digitale inattivo;

preso atto pertanto che le imprese di cui agli Allegati A e B non dispongono di un domicilio digitale attivo a cui notificare l'avvio di procedimento;

valutato che la pubblicazione all'Albo Camerale *on line* sul sito istituzionale del presente provvedimento di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali inattivi delle società per 45 giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione, consenta di diffondere ampiamente la notizia e costituisca valida ed efficace modalità di notificazione alle imprese interessate;

considerato che verrà effettuata anche una comunicazione agli Ordini professionali interessati e alle Associazioni di Categoria dei vari settori, al fine di dare ancora più ampia pubblicità a quanto sopra;

tenuto conto dell'interesse pubblico, affinché le imprese siano dotate di un domicilio digitale valido e attivo e valutato conseguentemente di assegnare 30 giorni di tempo dalla data di scadenza della notifica del presente provvedimento all'Albo Camerale *on line*, per consentire alle società,

indicate negli Allegati A e B, di trasmettere la pratica di comunicazione di un nuovo domicilio digitale valido e attivo;

tutto ciò premesso;

d e t e r m i n a

1. di avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali inattivi delle società di capitali, comprese nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali inattivi delle società di persone, comprese nell'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
3. che la notifica del presente provvedimento e dei suoi allegati avvenga mediante pubblicazione all'Albo Camerale *online* della Camera di Commercio di Pavia, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990;
4. che venga effettuata anche una comunicazione agli Ordini professionali interessati e alle Associazioni di Categoria dei vari settori, al fine di dare ancora più ampia pubblicità a quanto sopra;
5. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato per 45 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione, sia all'Albo Camerale *online* della Camera di Commercio di Pavia che nella sezione dedicata al registro delle imprese, per consentire una più ampia diffusione;
6. di assegnare 30 giorni di tempo dalla data di scadenza della notifica all'Albo Camerale *online* del presente provvedimento, per permettere alle società, indicate rispettivamente negli Allegati A e B, di trasmettere la pratica di comunicazione di un nuovo domicilio digitale valido e attivo.

IL CONSERVATORE

Dr. Enrico Ciabatti

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.